

"RUDIAE la città di ENNIO"

Città di Lecce
Provincia di Lecce

PROGETTO ESECUTIVO

all. 17 art. 22 D.Lgs. 36/2023

POR PUGLIA 2014/2020 Asse VI - Az.6.7 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale"

SMART-IN VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI DELLA CULTURA:

LABORATORI DI FRUIZIONE E DI RESTAURO DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO

PROGETTO DI POTENZIAMENTO E VALORIZZAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO di RUDIAE

Importo complessivo € 1.000.000,00

Il Sindaco:

On.le Adriana **POLI BORTONE**

Progettista:

Arch. Enrico **AMPOLO**

Il Dirigente:

Arch. Claudia **BRANCA**

Responsabile Scientifico:

Prof. Francesco **D'ANDRIA**

Il Responsabile Unico del Procedimento:

Arch. Silvio **CILLO**

Direttore di scavo:

Dott. Pio **PANARELLI**

Oggetto:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO forniture

Tavola

ALL.11/f



REGIONE
PUGLIA



COMUNE DI LECCE



Data: ottobre 2025



CITTÀ DI LECCE

POR PUGLIA 2014/2020 Asse VI - Az.6.7 "Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale"

**SMART-IN VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI DELLA
CULTURA:**

**LABORATORI DI FRUIZIONE E DI RESTAURO DEL
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO
PROGETTO DI POTENZIAMENTO E
VALORIZZAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO di
RUDIAE**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA SOTTO
SOGLIA COMUNITARIA DI:**

**Forniture e posa in opera per la fruizione e
valorizzazione del Parco Archeologico di Rudiae
(Comune di Lecce)**

- CUI: L80008510754202100004

- CUP: C89D23000370002

- CIG: _____

- PARTE AMMINISTRATIVA -

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto.....	4
Art. 2 – Descrizione della Fornitura e condizioni di espletamento delle attività	4
Art. 3 – Obblighi a carico dell'Operatore economico.....	5
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante.....	5
Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi	6
Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto	7
Art. 7 – Durata del contratto	7
Art. 8 – Importo del contratto.....	8
Art. 8 bis – Revisione dei prezzi	8
Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto	8
Art. 10 bis – Anticipazione del prezzo	9
Art. 10 ter – Esecuzione del contratto	9
Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto	9
Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità.....	9
Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso	9
Art. 13 bis – Disposizioni specifiche in materia di contabilità	10
Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto	10
Art. 15 – Vicende soggettive dell'Operatore economico	10
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	11
Art. 17 – Subappalto	11
Art. 18 – Tutela dei lavoratori	11
Art. 22 – Sicurezza.....	11
Art. 23 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico	11
Art. 24 – Proprietà dei prodotti	12
Art. 25 – Trattamento dei dati personali	12
Art. 26 – Garanzia definitiva	12
Art. 28 – Penali	13
Art. 29 – Risoluzione del contratto.....	13
Art. 30 – Recesso	13
Art. 31 – Definizione delle controversie (in assenza del CCT).....	13
Art. 32 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	14
Art. 33 – Obblighi in materia di legalità	14
Art. 34 – Spese contrattuali.....	14

Art. 35 – Disposizioni anticorruzione	14
Art. 36 – Verifiche, controlli e modalità di accertamento delle prestazioni.....	14
Art. 37 – Norma di chiusura.....	15
Appendice A – Cronoprogramma.....	Errore. Il segnalibro non è definito.

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento delle forniture e posa in opera per la fruizione e valorizzazione del Parco Archeologico di Rudiae, sito nel Comune di Lecce. Le prestazioni comprendono la realizzazione di sistemi informativi a contenuto digitale, installazioni fisiche e tecnologie finalizzate a migliorare l'accessibilità, la comunicazione, l'esperienza immersiva e la sostenibilità del sito archeologico per la valorizzazione del sito.

2. Le prestazioni oggetto d'appalto si configurano sommariamente in:

- Fornitura e posa in opera di pannelli informativi con struttura in acciaio corten e trompe-l'œil;
- Realizzazione e installazione di elementi di segnaletica di percorso in acciaio corten e alluminio composito;
- Fornitura di un modello ricostruttivo tattile;
- Fornitura di motofalciatrice semovente;
- Fornitura di notebook ad alte prestazioni e televisori QLED 100”;
- Fornitura di carrelli regolabili per supporti video e pannelli retroilluminati da esterno;
- Fornitura di stampante 3D ad alta velocità;
- Fornitura e sviluppo di applicazioni di realtà aumentata per la visita on-site, inclusa fornitura di Smart Glasses e licenze software;
- Fornitura e posa in opera di totem informativi con struttura in acciaio corten.

Tutto meglio dettagliato nel relativo elenco prezzi delle **FORNITURE**.

3. L'appalto non è suddiviso in lotti.

Art. 2 – Descrizione della Fornitura e condizioni di espletamento delle attività

1. La Fornitura di cui all'art. 1 ha esecuzione presso il Parco Archeologico di Rudiae in Lecce. La Fornitura è prestata nel rispetto:

- dell'art. 37, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 in materia di CAM (Criteri Ambientali Minimi);
- del D.M. 23 giugno 2022 “Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento del forniture o di fornitura di arredi per interni” e del D.M. 29 gennaio 2021 “Adozione dei CAM per la fornitura di apparecchiature elettroniche”;
- del D.M. 17 ottobre 2022 “Adozione dei CAM per l'affidamento di forniture di progettazione e realizzazione di allestimenti per manifestazioni fieristiche”; - della Legge n. 221/2015
- del Piano per la transizione ecologica (PTE); - delle Linee guida del Ministero dell'Ambiente per il Green Public Procurement (GPP).

1-bis. Tutte le componenti oggetto di fornitura devono garantire conformità ai CAM ove applicabili, in particolare:

- i pannelli informativi, la segnaletica e i totem in acciaio corten devono essere

realizzati con materiali riciclabili o provenienti da filiere certificate (min. 30% contenuto riciclato);

- le apparecchiature elettroniche (notebook, TV, stampanti 3D) devono essere conformi alle specifiche ambientali del D.M. 29 gennaio 2021 e avere etichetta energetica di classe A o superiore;

- gli imballaggi devono essere ridotti al minimo e interamente riciclabili;

- i materiali plastici (es. supporti trasparenti) devono rispettare i requisiti CAM sulle plastiche riciclate o biodegradabili;

- è fatto divieto di utilizzo di materiali contenenti sostanze pericolose secondo i regolamenti REACH e RoHS.

1-ter. L'Operatore economico è tenuto a dimostrare la conformità ai CAM tramite idonea documentazione: schede tecniche, dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD), certificazioni ISO 14001 o EMAS per i processi produttivi, etichette ecologiche (es. EU Ecolabel).

2. L'esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato, parte amministrativa e di quanto esplicitato negli allegati e tavole progettuali e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'Operatore economico

1. L'Operatore economico, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione della Fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.

2. La stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della Fornitura fornitureo.

3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell'Operatore economico equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei forniture.

4. In particolare, l'Operatore economico è tenuto a sottoporre al Direttore dell'Esecuzione e all'Ente Appaltante la CAMPIONATURA, la quale sarà soggetta ad approvazione. Quest'ultimi potranno richiedere eventuali sostituzioni ritenute necessarie al fine di garantire il pieno conseguimento degli obiettivi progettuali. L'Operatore economico è altresì tenuto a garantire che i beni forniti siano progettati secondo criteri di eco-design, facilmente smontabili e riciclabili a fine vita, nel rispetto dei principi di economia circolare promossi dalla normativa europea e nazionale (Direttiva UE 2018/851, Strategia italiana per l'economia circolare).

Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante

1. La Stazione Appaltante si impegna a garantire il regolare svolgimento delle attività contrattuali e ad adempiere ai seguenti obblighi:

- a. Nominare tempestivamente il RUP e il DEC, che avranno il compito di

supervisionare l'esecuzione delle forniture, effettuare verifiche tecniche e validare le prestazioni ai fini del collaudo;

b. Mettere a disposizione dell'Operatore economico tutta la documentazione tecnica e progettuale necessaria per la corretta esecuzione delle forniture;

c. Garantire l'accesso alle aree di intervento, previa eventuale concertazione con la Soprintendenza e gli enti preposti, in modo da consentire l'installazione e la messa in funzione delle dotazioni oggetto di fornitura;

d. Coordinare eventuali interferenze logistiche con altri appalti in corso presso l'area del Parco Archeologico, al fine di assicurare continuità e sicurezza nell'esecuzione della fornitura;

e. Garantire il rispetto dei principi di leale collaborazione, trasparenza e correttezza nell'ambito del rapporto contrattuale, anche in caso di eventi imprevedibili che richiedano ricalendarizzazione o adattamenti operativi.

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a) il [D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36](#) "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;

b) il [D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#) "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;

c) la [legge 13 agosto 2010, n. 136](#) "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

d) il [D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#) "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

e) la [legge 6 novembre 2012, n. 190](#) "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

f) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";

g) le norme del codice civile.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del

codice civile e in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

2 bis. In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti contrattuali e in quelli di gara, prevalgono quelle inserite nel bando o nell'avviso di gara.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

4. Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle finalità e ai risultati perseguiti con l'iniziativa contrattuale, considerando altresì l'applicazione dei principi previsti dal D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

a.1) il Capitolato speciale d'appalto, e le "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" (qualora ricorra l'obbligo della nomina dell'Operatore economico a responsabile del trattamento dati);

a.2) Allegati di progetto

1 ALL. 08 RELAZIONE CRITERI MINIMI AMBIENTALI;

2 ALL. 12f - ELENCO DEI PREZZI UNITARI - FORNITURE

3 ALL. 13f - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - FORNITURE

4 ALL. 15f - INCIDENZA MANO D'OPERA

a.3) Tavole di progetto

6 Tav. P19 – PANNELLI ILLUSTRATIVI

7 Tav P 11 – SEGNACOLI E TOTEM INFORMATIVI

a.4) ALL. 18f DUVRI;

2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 7 – Durata del contratto

1. La Fornitura, ad avvenuta stipulazione del contratto, ha inizio dalla data del verbale di consegna e ha durata di **60 giorni naturali e consecutivi**, per la realizzazione delle attività previste

Le attività sono suddivise in 9 fasi, come dettagliato nell'Appendice A allegata al presente capitolato.

2. Intervenuta l'aggiudicazione, valida ed efficace, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto per motivate ragioni ai sensi dell'art. 50, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023; è sempre possibile l'esecuzione d'urgenza nei casi previsti dal comma 9 dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023; nel caso di mancata stipulazione l'Operatore economico ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

Art. 8 – Importo del contratto

1. L'importo complessivo della Fornitura posto a base di gara ammonta a complessivi € **69.706,14 (Sessantanovemilasettecentosei/14)** oltre IVA alle condizioni tutte del contratto e dei suoi allegati.

2. Ai sensi dell'art. 120, comma 9 e di quanto disposto dall'art. 5, comma 6 dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di imporre all'Operatore economico, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Operatore economico non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 8 bis – Revisione dei prezzi

Si dà atto che per i tempi di consegna delle forniture la revisione non è applicabile.

Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del progetto (RUP), nei limiti delle proprie competenze professionali e di quanto previsto dalla vigente normativa, svolge le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, salvo che non venga nominato il direttore dell'esecuzione che controllerà l'esecuzione del contratto congiuntamente al RUP.

2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'Operatore economico.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione, in intesa col RUP, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Operatore economico tutte le istruzioni e direttive necessarie secondo quanto previsto dal Capo II dell'allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. L'Operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

3. Qualora l'Operatore economico non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'Operatore economico.

4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Operatore economico. Il verbale viene redatto e firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'Operatore economico. Quando, nei casi previsti dall'art.

17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza; indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire e a tal fine può comunicare con l'Operatore economico anche tramite PEC.

5. In ogni caso nel verbale di avvio di cui al precedente comma 4, deve essere dato atto che alla data, permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione della Fornitura, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'Operatore economico.

7. Nel caso l'Operatore economico intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'Operatore economico è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 10 bis – Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'art. 33 del Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 si dà atto che l'oggetto dell'appalto rientra nelle fattispecie escluse e pertanto non è possibile l'anticipazione del prezzo.

Art. 10 ter – Esecuzione del contratto

1. Per la disciplina dell'esecuzione del contratto si dà atto dell'applicazione della Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'Operatore economico in relazione a ciascuna delle prestazioni oggetto dell'appalto, secondo quanto previsto dal cronoprogramma esecutivo e dalle modalità contrattuali.

Il pagamento sarà effettuato **a saldo di ciascuna singola fornitura accertata e previo raggiungimento minimo dell'importo di €. 25.000,00 (euro venticinquemila)**, previa verifica della regolare esecuzione da parte del DEC o del RUP, attestata mediante apposito verbale o attestazione di conformità. Ogni fornitura dovrà essere conclusa, approvata e formalmente accettata prima dell'emissione del relativo pagamento.

Non è ammessa alcuna forma di anticipazione, acconto o pagamento parziale prima dell'effettiva esecuzione e approvazione delle attività corrispondenti.

2. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Operatore economico o del subappaltatore o dei soggetti titolari di

cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

3. In ogni caso, in conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione emesso o confermato dal RUP, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

4. La stazione appaltante procede ai sensi dell'art. 125, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'Operatore economico per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione emesso o confermato dal RUP, attestante la regolare esecuzione. L'Operatore economico può chiedere il pagamento del saldo nelle more del certificato rilasciando la garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 117, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

5. Una volta emesso il certificato di regolare esecuzione il RUP rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni, il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'Operatore economico.

6. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione emesso o confermato dal RUP.

Art. 13 bis – Disposizioni specifiche in materia di contabilità

1. Le Parti si impegnano a sviluppare e condividere i dati di contabilità riferiti all'andamento delle previsioni contrattuali anche al fine di poter dar seguito alle indicazioni dell'art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.

Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Operatore economico, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Operatore economico è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 28.

3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 – Vicende soggettive dell'Operatore economico

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Operatore economico, di cui agli articoli 120, comma 2, lett.d), n. 2) e 124 del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

La modificazione in parola non altera la struttura del contratto.

2. Trovano applicazione i commi 17 e 18 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lett. d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Ai sensi dell'art. art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debentrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Operatore economico di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 17 – Subappalto

1. NON è ammesso il subappalto per le motivazioni esposte nel provvedimento a contrarre.

Art. 18 – Tutela dei lavoratori

1. L'Operatore economico è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 22 – Sicurezza

1. L'Operatore economico si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 23 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) _____ o in alternativa presso la sede legale dell'Operatore economico privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005)

e fermo restando la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione in forma analogica in caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitale.

Art. 24 – Proprietà dei prodotti

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno create o implementate sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.

2. L'Operatore economico si impegna a utilizzare esclusivamente materiali, contenuti, tecnologie e opere di cui detiene la piena titolarità dei diritti o per i quali ha ottenuto idonea licenza d'uso, libera da vincoli o limitazioni da parte di terzi.

È fatto espresso divieto di impiegare materiali, opere o componenti soggetti a diritti d'autore, brevetti, licenze, marchi registrati o qualsiasi altro vincolo giuridico che possa limitarne, anche parzialmente, l'utilizzazione, la diffusione, la modifica o la riproduzione da parte della stazione appaltante.

Il mancato rispetto di tale obbligo comporta la risoluzione del contratto per inadempimento, fatta salva ogni ulteriore azione per il risarcimento del danno.

Art. 25 – Trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è la Stazione Appaltante, e l'Operatore economico è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 679/2016. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo, l'Operatore economico non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

Art. 26 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 53, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Operatore economico deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Operatore economico.

Nel caso di integrazione del contratto, l'Operatore economico deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

4. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante deve essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante le seguenti clausole:

a) "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Lecce.

b) "In caso di condizioni ulteriori destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo), tali condizioni non sono in alcun modo opponibili alla stazione appaltante".

Art. 27 – Obblighi assicurativi

1. Sono a carico esclusivo dell'Operatore economico tutte le spese e gli oneri assicurativi per rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose dell'Operatore economico stesso, di terzi o della stazione appaltante.

2. In relazione a quanto sopra, l'Operatore economico si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio della Fornitura, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.

3. L'Operatore economico viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 28 – Penali

1. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni di cui alla presente Fornitura, è applicata una penale pari al **0,3 ‰ (zerotre per mille)** dell'importo contrattualmente dovuto per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.

2. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi del comma precedente, superi il 10 % dell'importo netto contrattuale, la stazione appaltante può procedere a dichiarare la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 29, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Operatore economico dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 29 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 30 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 31 – Definizione delle controversie (in assenza del CCT)

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'Operatore economico, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di LECCE

Art. 32 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Operatore economico, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

2. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

83 Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

Art. 33 – Obblighi in materia di legalità

1. Trova applicazione quanto riportato nel *"Protocollo d'Intesa "La rete dei Responsabili della Legalità negli Appalti Pubblici"* tra i soggetti sottoscrittori Prefettura-UTG di Lecce, Stazioni Appaltanti della Provincia di Lecce e Associazioni di Categoria degli Imprenditori della Provincia di Lecce

2. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto.

Art. 34 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Operatore economico.

2. L'importo dell'imposta di bollo è indicato nell'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 35 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento della Fornitura oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 36 – Verifiche, controlli e modalità di accertamento delle prestazioni

1. La stazione appaltante, per il tramite del DEC o del RUP, provvede alla verifica della corretta esecuzione delle singole prestazioni contrattuali attraverso ispezioni, controlli funzionali e prove tecniche, secondo quanto previsto nel presente capitolato.

2. Le verifiche saranno effettuate, come segue:

a. **Controlli documentali:** verifica delle schede tecniche, certificazioni di conformità, garanzie e documentazione di accompagnamento relativa ai beni forniti (compresi

marchi CE, dichiarazioni di prestazione, schede di sicurezza e libretti di uso e manutenzione);

b. **Ispezioni in loco:** sopralluoghi presso il sito di installazione per accertare la corretta posa in opera delle forniture, l'integrità dei materiali, la corrispondenza ai requisiti estetici e dimensionali indicati in progetto;

c. **Prove funzionali e test operativi:** ove applicabile, saranno eseguite prove di funzionamento (es. dispositivi digitali, pannelli retroilluminati, applicazioni AR), per verificarne l'effettiva operatività, compatibilità tecnica, accessibilità e performance;

d. **Collaudo visivo ed estetico:** verifica della corretta installazione e finitura dei componenti fisici (es. pannelli in corten, totem, supporti), con particolare attenzione al rispetto dell'inserimento armonico nel contesto archeologico;

e. **Colloqui e dimostrazioni:** il fornitore potrà essere chiamato a illustrare le funzionalità di dispositivi e software, nonché a fornire formazione base per l'utilizzo di tecnologie innovative al personale indicato dall'Amministrazione Appaltante. (es. Smart Glasses, WebApp AR).

f. **Verifica di conformità temporale:** accertamento del rispetto dei tempi contrattuali di consegna e installazione delle forniture;

3. Tutte le verifiche saranno formalizzate in appositi verbali. In caso di non conformità, la stazione appaltante potrà richiedere la sostituzione, la riparazione o l'integrazione delle forniture, ovvero applicare penali, secondo quanto previsto dal contratto.

Art. 37 – Norma di chiusura

1. L'Operatore economico, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della Fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

Appendice A – Cronoprogramma

(durata 60 giorni naturali e consecutivi)

Fase	Attività	Giorni stimati	Periodo (gg)	Note
1	Stipula contratto e avvio attività	3 giorni	1–3	Avvio ufficiale, incontro con RUP/DEC
2	Consegna progetto esecutivo grafico e layout segnaletica/pannelli	5 giorni	4–8	Bozze, rendering e approvazione artistica
3	Produzione e fornitura segnaletica, pannelli, totem, modello tattile	15 giorni	9–23	Realizzazione materiali (CAM: acciaio corten, materiali riciclati)
4	Fornitura apparecchiature elettroniche (notebook, TV, stampante 3D, carrelli)	5 giorni	9–13	Conformità energetica e CAM elettronica
5	Sviluppo contenuti digitali: App AR, ricostruzioni 3D, trompe-l'œil	15 giorni	9–23 (in parallelo con fase 3)	Consegna versione beta al giorno 23
6	Installazione segnaletica, totem, pannelli e modello tattile	5 giorni	24–28	Coordinamento con direzione lavori
7	Installazione dispositivi elettronici e messa in funzione	3 giorni	29–31	Inclusi software e connettività
8	Fornitura smart glasses e formazione all'uso	3 giorni	32–34	Breve formazione con operatori culturali
9	Verifiche, collaudi e prove funzionali	5 giorni	35–39	Verbalì firmati dal DEC
10	Eventuali correzioni, integrazioni, fornitura ricambi	8 giorni	40–47	Tempo per non conformità lievi
11	Assistenza tecnica e supporto post-installazione	13 giorni	48–60	Incluso nel contratto (help desk, bugfix, AR)

Nota:

- Le fasi 3 e 5 si svolgono in parallelo, per ottimizzare i tempi.
- Le consegne e installazioni sono programmate a partire dal giorno 45 circa.
- Tutte le forniture dovranno essere accompagnate da documentazione CAM, certificazioni CE, schede tecniche e verbali di collaudo.